II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 16 dicembre 1986

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1987, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(86/638/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1987, i dazi doganali applicabili ai prodotti degli allegati I e II sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari e di massimali tariffari.

La Spagna e il Portogallo applicano, all'importazione dei prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato:

— in tutte le zone doganali della Comunità, a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3,

— nella Comunità, a ciascuno degli altri paesi e territori di cui all'allegato III per le stesse categorie di prodotti, ad esclusione della Iugoslavia,

— nella Comunità, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato III per le categorie di prodotti di cui all'allegato II,

a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti originari.

3. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito con la presente decisione è subordinata al rispetto della definizione di prodotti originari, che è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 [1].

Tuttavia, il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo con questo paese relativo ai prodotti CECA [2]; pertanto, per i prodotti sottoposti, in forza di detto accordo, a massimali tariffari comunitari o indicati nell'allegato I della presente decisione, il certificato di circolazione delle merci EUR 1 è il solo titolo giustificativo per la concessione della preferenza tariffaria.

4. I contingenti e massimali tariffari comunitari sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono.

SEZIONE I

Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato I

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è concessa a ciascuno dei paesi e territori elencati nella colonna 4 dell'allegato I, per quei prodotti, precisati nelle colonne 2 e 3, a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingentale individuale.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.
GU n. L 237 del 27. 8. 1983, pag 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un certificato di origine conforme alle norme stabilite dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui alla colonna 4 dell'allegato I, non appena constati che le importazioni sul suo contingente nazionale di detti prodotti originari di questo paese o territorio abbiano raggiunto l'importo contemplato alla colonna 6 dell'allegato I.

SEZIONE II

Disposizioni concernenti la gestione dei massimali tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato I e dell'allegato II

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è concesso:

— nel quadro dell'allegato I, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato III, esclusi quelli che figurano eventualmente nella colonna 4, entro il limite degli importi fissati alla colonna 7 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti,

— nel quadro dell'allegato II, a tutti i paesi e territori di cui all'allegato III presi individualmente, entro il limite di un massimale comunitario pari a 102 % dell'importo massimo più elevato valido per il 1980, nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nello stesso anno.

Articolo 6

1. Non appena vengono raggiunti, a livello comunitario, i massimali individuali fissati o calcolati in base all'articolo 5, previsti per le importazioni nella Comunità, alle condizioni fissate da tale articolo, di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla scadenza del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai paesi elencati nell'allegato IV.

Articolo 7

Lo stato di esaurimento dei massimali è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 8

1. L'imputazione effettiva sulle quote contingentali e sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica, in base al valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su un massimale, o può essere ammessa al beneficio di un contingente tariffario, soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, gli importi in ECU, in cui sono espressi gli importi preferenziali, e i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti nella tariffa doganale comune.

4. Qualsiasi modifica dell'elenco dei beneficiari, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori, può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti o massimali tariffari comunitari.

Articolo 9

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferi-

mento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dalla presente decisione. Tali dati, forniti per rubrica della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe) debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio (1).

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato I sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Per i prodotti dell'allegato I sottoposti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1986.

Il Presidente
G. HOWE

(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

ALLEGATO I

Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (codice Nimexe)	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0010	73.07 (73.07-12, 21, 24)	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. laminati B. Bramme e bidoni: I. laminati				3 324 600
60.0020	73.08 (*) (73.08-01, 03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45, 49)	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Brasile Corea del Sud Venezuela	3 237 451	BNL 310 795 DK 148 923 D 809 363 E 236 334 GR 58 274 F 563 316 IRL 16 187 I 427 344 P 45 324 UK 621 591	3 237 451
60.0030	73.10 (*) (73.10-11, 12, 14, 15, 17, 18, 42)	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo	Argentina Brasile Venezuela	2 006 493	BNL 192 623 DK 92 299 D 501 623 E 146 474 GR 36 117 F 349 130 IRL 10 032 I 264 857 P 28 091 UK 385 247	2 006 493
60.0040	73.11 (73.11-11, 12, 14, 16, 19, 41, 50)	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: I. laminati o estrusi a caldo B. Palancole				1 908 900

(a) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050	73.13 (*) (73.13-11, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 32, 34, 36, 43, 45, 47, 49, 50, 64, 65, 67, 68, 72, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92)	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette «magnetiche» B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm c) di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate, artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre	Argentina Brasile Corea del Sud	5 500 000	BNL 528 000 DK 253 000 D 1 375 000 E 401 500 GR 99 000 F 957 000 IRL 27 500 I 726 000 P 77 000 UK 1 056 000	6 276 000
60.0060	73.15 (73.61-50) (73.62-10, 30) (73.63-21, 29, 72) (73.64-20, 72)	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri: 2. Blumi, billette, bramme, bidoni: III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo	Brasile Corea del Sud	5 564 100	BNL 534 154 DK 255 949 D 1 391 025 E 406 179 GR 100 154 F 968 153 IRL 27 821 I 734 461 P 77 897 UK 1 068 307	5 891 400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 *(segue)*	73.15 *(segue)* (73.65-21, 23, 25, 55, 70, 81) (73.71-51, 52, 54, 55, 56, 59) (73.72-11, 13, 19, 33, 39) (73.73-23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 72)	A. VII. Lamiere: a) semplicemente laminate a caldo b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore a 3 mm c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d) altrimenti foggiate o lavorate: 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. Acciai legati: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri: 2. Blumi, billette, bidoni III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo				
	(73.74-21, 23, 29, 72) (73.75-11, 19, 23, 24, 29, 33, 34, 39, 43, 44, 49, 63, 64, 69, 73, 79, 83, 84, 89)	VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo VII. Lamiere: a) Lamiere dette «magnetiche» b) altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb) inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti tratate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (codice Nimexe)	Designazione delle merci
62.0010	73.09 (73.09-00)	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
62.0020	73.12 (73.12-11, 19, 21, 51, 71)	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a) Latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati a caldo
62.0030	73.13 (73.13-41) (a)	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: B. altre lamiere: II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: a) di 3 mm o più
62.0040	73.15 (73.65-53) (a) (73.75-53, 54, 59) (a)	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: VII. Lamiere: b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 1. di 3 mm o più B. Acciai legati: VII. Lamiere: b) altre lamiere: 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: aa) di 3 mm o più
62.0050	73.16 (73.16-14, 16, 17, 20, 40, 51)	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. Rotaie: II. altre B. Controrotaie C. Traverse D. Stecche e piastre d'appoggio: I. laminate

(a) Il beneficio delle preferenze è anche concesso ai prodotti di questa sottovoce, originari della Romania.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori in via dei sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048 Iugoslavia
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
224 Sudan (2)
228 Mauritania
232 Mali (2)
236 Burkina Faso (2)
240 Niger (2)
244 Ciad (2)
247 Repubblica del Capo Verde (2)
248 Senegal
252 Gambia (2)
257 Guinea-Bissau (2)
260 Guinea (2)
264 Sierra Leone (2)
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
280 Togo (2)
284 Benin (2)
288 Nigeria
302 Camerun
306 Repubblica Centrafricana (2)
310 Guinea equatoriale (2)
311 São Tomé e Príncipe (2)
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
324 Ruanda (2)
328 Burundi (2)
330 Angola
334 Etiopia (2)
338 Gibuti (2)
342 Somalia (2)
346 Kenia
350 Uganda (2)
352 Tanzania (2)
355 Seicelle e dipendenze (2)
366 Mozambico
370 Madagascar
373 Maurizio
375 Comore (2)
378 Zambia
382 Zimbabwe
386 Malawi (2)
391 Botswana (2)
393 Swaziland
395 Lesotho (2)
412 Messico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
448 Cuba
449 San Cristoforo e Nevis
452 Haiti (2)
453 Bahamas
456 Repubblica Dominicana
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guiana
492 Suriname
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Irak
616 Iran
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Bahrein
644 Qatar
647 Emirati arabi uniti
649 Oman
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
660 Afganistan (2)
662 Pakistan
664 India
666 Bangladesh (2)
667 Maldive (2)
669 Sri Lanka
672 Nepal (2)
675 Butan (2)
676 Birmania
680 Tailandia
684 Laos (2)
690 Vietnam
696 Cambogia
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippine
720 Cina
728 Corea del Sud
801 Papuasia-Nuova Guinea
803 Nauru
806 Salomone, isole
807 Tuvalu
812 Kiribati
815 Figi
816 Vanuatu
817 Tonga (2)
819 Samoa occidentali (2)

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

044 Gibilterra
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia (1)
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
478 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
808 Oceania americana (2)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
811 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) A decorrere dall'entrata in vigore del trattato, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia o di misure transitorie adottate dal Consiglio.
(2) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO IV

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

224 Sudan
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Benin
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
311 São Tomé e Príncipe
324 Ruanda
328 Burundi
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
375 Comore
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
666 Bangladesh
667 Maldive
672 Nepal
675 Butan
684 Laos
817 Tonga
819 Samoa occidentali